

SCRITTURA PRIVATA PER LA COSTITUZIONE DI UNA
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
TRA

l'Avv. GIOVANNI BUOSO del foro di Treviso (CF: BSUGNN76M26F770F), con studio in Viale Appiani n. 24 - tel 0422/230700 – mail studiolegalebuoso@gmail.com - sito www.studiolegalebuoso.it - di seguito denominato **"Professionista o Avvocato"**

E

l'ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, c.f. 94082080261, con sede in Treviso, via della Quercia n. 2B, in persona del Presidente, per. ind. Pistorello Christian, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21/03/1979, di seguito denominato **"Associazione"**

PREMESSO CHE

- Il Professionista è iscritto all'Albo degli Avvocati di Treviso a far data dal 14/01/2008 al n° 1661 e dal 2018 è altresì iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- Dal 2008 esercita l'attività professionale presso il proprio studio in Treviso, Viale Graziano Appiani n. 24;
- l'Avvocato possiede i requisiti di professionalità, specializzazione, attenzione alle esigenze del Cliente che l'Ente intende garantire ai propri Iscritti;
- l'Associazione, nell'ambito della attività istituzionale di tutela della professione e dei propri associati, intende stringere una convenzione con un Avvocato scelto nel novero di Professionisti particolarmente qualificati per professionalità e livello del servizio reso, al fine di offrire ai propri iscritti un punto di riferimento per eventuali necessità di difesa, senza tuttavia garantire il conferimento dell'incarico;
- l'Avvocato ha dimostrato interesse all'instaurazione di un rapporto di collaborazione con l'Associazione ed i Suoi associati;
- che le Parti intendono definire come di seguito taluni aspetti della loro convenzione.

tutto ciò premesso

le Parti convengono e pattuiscono quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è il perfezionamento di una convenzione tra l'Associazione e l'Avvocato avente ad oggetto la fornitura di prestazioni professionali in ambito legale (giudiziale e stragiudiziale) da parte del Professionista a favore dell'Associazione medesima, dei suo associati (anche persone giuridiche) e dei loro familiari, per controversie di natura sia professionale che extraprofessionale, nelle materie civili e penali.

Art. 2 - Adempimenti dell'Associazione

L'Associazione si impegna a comunicare e a diffondere tra i propri iscritti il perfezionamento della presente convenzione nei modi ritenuti più opportuni, anche mediante la diffusione della presente scrittura.

L'Associazione si impegna, inoltre, a comunicare anche successivamente e per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'esistenza della convenzione agli associati e/o ai loro familiari che manifestassero la necessità di assistenza e tutela legale.

Art. 3 - Adempimenti dell'Avvocato

L'Avvocato, salvi i casi di incompatibilità e nel rispetto dei principi di deontologia professionale, si impegna a svolgere in relazione alle pratiche affidate dagli associati e dall'Associazione ogni attività professionale necessaria per la tutela dei loro interessi.

In particolare l'Avvocato si impegna a rendere una prima consulenza orale gratuita al fine di fornire tutte le indicazioni di massima necessarie all'associato per comprendere le iniziative da assumere a tutela dei suoi interessi ed a comunicare tempestivamente un preventivo di spesa per l'attività da intraprendere.

L'Avvocato si impegna, inoltre, ad applicare a favore dell'Associazione e dei suoi Associati (anche persone giuridiche) e/o familiari i compensi tariffari previsti dal DM 20 luglio 2012 n. 140 tempo per tempo vigenti, riconoscendo una riduzione del 15% sull'attività stragiudiziale e del 10% sull'attività giudiziale.

Tale riduzione non verrà applicata nel caso in cui le competenze siano state integralmente rifiute all'iscritto dalla controparte.

Art. 4 – Durata della convenzione

La presente convenzione si intende a valere ad ogni effetto di legge a decorrere dalla data di stipula per come sotto trascritta; avrà una durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo qualora la stessa non venga risolta con comunicazione della parte interessata con preavviso di 15 giorni.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Il Professionista autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nella presente scrittura privata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

*

Il presente accordo, così come redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti, viene dopo essere letto approvato in ogni sua parte.

Treviso, lì 7 dicembre 2023

Avv. Giovanni Buoso

**Associazione dei Periti Industriali
della Provincia di Treviso**

Il Presidente
per. ind. Christian Pistorello